

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **112** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **31/01/2017**  
OMISSIS

<b>OGGETTO: F.B.M. - MODIFICHE STATUTARIE IN ADEMPIMENTO D.LGS 175/2016 - APPROVAZIONE SEDUTA STANTE</b>			
N. o.d.g.: <b>14/04</b>	Rep. n. <b>112/2017</b>	Prot. n. <b>20379/2017</b>	UOR: <b>AAGG - SETTORE PARTECIPAZIONI D'ATENEIO</b>

**RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:**

Area Affari Generali, Settore Partecipazioni di Ateneo

**FINALITA'/SCOPO**

Approvare, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di Ateneo, le proposte di modifica allo Statuto della Società FBM S.p.A., secondo quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 e dalle norme regionali.

F.B.M è costituita come strumento operativo comune agli enti pubblici soci ed esercita la sua attività esclusivamente a favore degli stessi soci ai sensi dell'ordinamento vigente.

La delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

**PRESIDIO POLITICO**

Magnifico Rettore

**PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

La Finanziaria Bologna Metropolitana è una società per azioni costituita nel 1964, con una durata fissata fino al 31 dicembre 2030, da Comune, Provincia, Camera di Commercio ed Ente Autonomo Fiere di Bologna (poi BolognaFiere) per la realizzazione del quartiere fieristico-direzionale nella zona nord della città.

Nel 1997, valutata positivamente l'esperienza organizzativa operata dagli altri soci enti pubblici nell'aver utilizzato una struttura societaria comune, l'Ateneo di Bologna ha acquisito una quota societaria pari allo 0,50% e dal 2008 è entrata a far parte della compagine societaria anche la Regione Emilia Romagna con una quota dell'1,00%, in sostituzione dell'Ente Fiere di Bologna.

Il capitale sociale di FBM risulta attualmente così diviso tra i soci:

Comune di Bologna	32,833%
Città Metropolitana (ex Provincia di Bologna)	32,833%

Camera di Commercio di Bologna	32,833%
Regione Emilia Romagna	1,000%
Università degli Studi di Bologna	0,500%

Scopo della società è l'esclusivo svolgimento nei confronti degli Enti Pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale nell'area metropolitana bolognese e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi.

Lo statuto sociale è stato modificato con delibera assembleare del 3 aprile 2008, secondo il modello organizzativo della società "in house providing" plurisoggettiva.

Nella medesima data, i soci hanno stipulato una Convenzione, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e verifica, necessari a garantire il controllo analogo sulla stessa; tale Convenzione è aperta all'adesione da parte di nuovi soci, che possono in ogni caso essere solo Enti Pubblici.

Lo Statuto e la Convenzione quadro sono stati oggetto di modifiche nell'anno 2013 (Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2013) ed hanno interessato principalmente gli Organi della Società.

Per un miglior inquadramento della Società si forniscono alcuni dati economico – finanziari riferiti al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: il patrimonio netto risulta pari a 9.886.264,00 euro (9.870.808,00 euro nel 2014) ed è costituito da un capitale di 1.800.000 euro (invariato rispetto al 2014), da riserve per 8.070.807 euro (8.069.095 nel 2014) e da utili complessivi pari a 15.457,00 euro (1.713,00 euro nel 2014). Il risultato prima delle imposte ammonta a 74.193,00 euro (54.779,00 euro nel 2014), con un valore della produzione pari a 7.384.234 euro a fronte di un costo della produzione pari a 7.361.884 euro (i valori del 2014 erano rispettivamente 7.215.195 euro e 7.315.046 euro) e di un importo di proventi e oneri pari a 51.843 euro (154.630 euro nel 2014).

In sede di Assemblea (24 novembre 2016), il Presidente della società ha evidenziato la necessità di modificare lo Statuto entro il 31 dicembre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*". Il Decreto Legislativo in oggetto prevede, infatti, all'art. 26 che "*le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto*" adeguino i propri statuti ai contenuti della legge.

Essendo necessario un accordo preventivo sul tema tra i diversi soci, l'Assemblea ha delibera-

to di rimanere in attesa di ricevere una proposta di Statuto formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società in recepimento delle modifiche obbligatorie imposte dalla normativa, in previsione di una convocazione assembleare di approvazione in prima convocazione entro i termini previsti dalla normativa e in seconda convocazione nel gennaio 2017.

L'Assemblea straordinaria ed ordinaria sono state di conseguenza convocate in prima convocazione il 28 dicembre 2016 e in seconda convocazione il 31 gennaio 2017.

Nello specifico si elencano le principali modifiche statutarie proposte:

a) **all'articolo 2 dello Statuto:**

si precisa che l'ultima modifica è stata apposta in data 25 gennaio 2017, a seguito di emendamenti di carattere formale introdotti dalla Commissione Consiliare del Comune di Bologna che ha riscontrato una parziale incoerenza tra il primo periodo e l'ultimo comma di detto articolo.

- E' stata soppressa la parola "esclusivo" ed è stata aggiunta la frase "salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo dopo "D.lgs 175/2016", pertanto la nuova enunciazione risulta essere:

*"La società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'art 4 del D.Lgs 175/2016, **salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo**, connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi, in particolare, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".*

- in ottemperanza a quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'art. 4 del D.lgs 175/2016, vengono precisate le attività strumentali e i servizi da svolgere nei confronti degli enti pubblici soci ovvero quelle di – *"autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;

- si specifica che le attività di intervento della Società nel settore energetico devono essere svolte nei limiti di legge e in linea con la normativa sull'"*in house providing*" e si inserisce il seguente periodo: *"servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui*

*all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016 ed eventuali interventi legislativi di attuazioni”;*

- in applicazione dell'art. 16 del D.lgs 175/2016, è inserito l'obbligo da parte della società di assicurare un fatturato superiore all'80% relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai Soci e di prevedere che l'eventuale produzione ulteriore *“permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale”;*

b) viene **abrogato l'art. 10** riguardante l'emissione di obbligazioni da parte della società;

c) il **capo II° dello Statuto** cambia denominazione da “Il Consiglio di Amministrazione” a “Organo di Amministrazione” e **all'articolo 15** viene prevista la figura **dell'amministratore unico** nominato in assemblea, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, con conseguente adeguamento degli articoli interessati (artt. 11, 13, 16 e 17); inoltre, in osservanza a quanto previsto dall'art. 11 co. 9 lett. c) D.lgs 175/2016, viene vietata la corresponsione di *“gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività o trattamenti di fine mandato ...”;*

d) **all'art. 16 dello Statuto** tra le competenze del Consiglio di Amministrazione viene introdotta la predisposizione di *“programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”*, da comunicare all'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 co. 2 e 4 del D.lgs 175/2016; viene inoltre introdotto il seguente periodo: *“Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare particolari compiti di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea”;*

e) **all'art. 17 dello Statuto**, tra gli obblighi informativi nei confronti degli Enti soci previsti per l'organo di amministrazione viene inserita la dicitura *“nonché per ogni finalità relativa all'esercizio del controllo analogo”;*

f) **l'art. 20 dello Statuto**, riguardante le deliberazioni dell'organo di amministrazione, viene completamente rivisto con la seguente formulazione: *“Qualora l'amministrazione della società, per conforme delibera assembleare, venga affidata ad un Amministratore Unico, questi assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione, che contiene l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e inviato per conoscenza ai soci. Le determinazioni assunte dall'Amministratore unico verranno inviate per cono-*

*scenza ai soci entro sette giorni dall'adozione”;*

g) **all'art. 21 dello Statuto** sono precisate le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione che prima erano ricomprese nell'art. 22 e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs 175/2016, è esclusa la carica di Vice Presidente;

h) **all'art. 22 dello Statuto** viene introdotto per i sindaci, al pari di quanto previsto per i Consiglieri di Amministrazione, il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività o trattamenti di fine mandato (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 co. 9 lett. c) D.lgs 175/2016) e le loro funzioni sono limitate a quanto previsto dall'art. 2403 c.c., escludendo esplicitamente la revisione legale dei conti (in adempimento a quanto previsto dal D.lgs 175/2016 all'art. 3 co 2);

i) **all'art. 23 dello Statuto** la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Nei rimanenti articoli dello Statuto sono presenti modifiche di scarso impatto (come ad esempio l'introduzione della posta certificata – PEC nelle comunicazioni societari) e-allineamenti con le numerazioni del testo novellato.

La tabella sinottica fornita in allegato (Allegato 1) evidenzia gli articoli oggetto di variazione.

#### **IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENE0**

Nessuno

#### **DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI**

Nessuna

#### **FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE**

Il Responsabile del Settore Partecipazioni di Ateneo

Dott.ssa Arianna Sattin

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

Dott. Marco Degli Esposti

■ **Il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime**, approva le proposte di modifiche allo Statuto di F.B.M S.p.A., secondo quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016.

*La verbalizzazione della presente deliberazione è approvata seduta stante dai componenti dell'Organo.*

#### **AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA**

AAGG, SSRD

#### **ALLEGATI:**

N. 1 – Tabella sinottica dello Statuto della società F.B.M S.p.A. – pp. 21 (parte integrante del deliberato).

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 19,00.

IL FUNZIONARIO  
Segretario  
F.to Paolo Pezzulla

IL RETTORE  
Presidente  
F.to Francesco Ubertini

Per copia conforme

Bologna, 02/03/2017  
IL DIRETTORE GENERALE